

DINAMICA STORICA DELLA TENSIONE TRA UNIVERSALE E PARTICOLARE NELLA SOCIETÀ CIVILE E NELLA CHIESA

1. Il problema

La relazione dinamica tra diritto particolare e universale nella Chiesa scaturisce da un dato teologico fondamentale e cioè dal fatto che l'unica Chiesa di Cristo, come viene espresso in modo classico nella costituzione dogmatica *Lumen gentium* (n. 23), esiste nelle Chiese particolari e dalle Chiese particolari («*in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*»). In questo contesto la Chiesa universale è il modello e le Chiese particolari sono formate ad'immagine della Chiesa universale («*Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formatis*»). Dato che la giuridicità e l'organizzazione visibile e sociale della Chiesa fanno parte del suo segno sacramentale (*Lumen gentium* 8a), anche il diritto della Chiesa partecipa a questa dinamica teologica tra Chiesa universale e Chiese particolari.

Un aspetto speciale consegue inoltre dalla nozione canonica del diritto particolare. Il diritto particolare, infatti, non è soltanto il diritto delle Chiese particolari, ma tutto quel diritto che è in vigore soltanto in un certo territorio e non in tutta la Chiesa. Le leggi particolari generalmente si presu-

mono territoriali e non personali (c. 13). In tal modo possiamo parlare di diritto particolare di certi raggruppamenti di Chiese particolari, per esempio di provincie ecclesiastiche, di regioni, di territori di una conferenza episcopale, ecc. Esiste anche un diritto proprio, per sua natura di carattere particolare, delle Chiese *sui iuris*. Tale diritto viene trattato specialmente nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

In questa conferenza cerchiamo di rilevare alcuni aspetti del rapporto tra diritto particolare e universale nelle diverse epoche della storia della Chiesa, tenendo presente anche gli effetti mutui tra questo fenomeno interecclesiale e la società civile. Così cerchiamo di rendere omaggio al ventesimo anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, principale collezione del diritto vigente della Chiesa latina.

2. Diritto universale e particolare nella storia della Chiesa

2.1 *L'antichità cristiana*

La forma più antica nella quale i cristiani hanno preso coscienza dell'aspetto giuridico della Chiesa risulta soprattutto dalle collezioni pseudo-apostoliche¹. Tali collezioni, proprio perché vogliono pre-

¹ Cf. per es. J. GAUDEMET, *Les sources du droit de l'Église en Occident du IIe au VIIe siècle* (Initiations au christianisme ancien), Paris 1985, 1-25; P. ERDÖ, *Die Quellen des Kirchenrechts. Eine geschichtliche Einführung* (Adnotationes in ius canonicum 23), Frankfurt am Main 2002, 11-20.

sentare la tradizione apostolica con tutta la sua dimensione disciplinare, sembrano avere una coscienza profondamente universale. La dottrina di Cristo e della Chiesa è unica con tutti i suoi aspetti morali e disciplinari. Il Vescovo appare in queste collezioni, specialmente, per esempio, nella Didascalia, come interprete ed applicatore dell'eredità, della tradizione disciplinare comune². Più tardi, quando la Chiesa Orientale inserisce nella serie dei «*Sacri canones*» pure i canoni dei Padri, cioè di alcuni grandi Vescovi come San Basilio Magno, questo fenomeno viene considerato dalla ricerca moderna, come analogia della presenza dei testi dei *iuris consulti* nel Digesto di Giustiniano.

Il primo vero documento di diritto canonico particolare sembra essere la legislazione dei concili particolari. Di tale legislazione abbiamo diverse serie di canoni attribuiti a certi concili locali. Si tratta di con-

² Va notato che nell'ortodossia è oggetto di diverse ricerche il valore normativo teologico e disciplinare dei *sacri canones*. Cf. I. E. ANASTASIOU, «Can All the Ancient Canons Be Valid Today?», *Kanon* 1 (1973) 35-44; P. RODOPOULOS, «The Ancient Church Canons and the New Greek Church Legislation», *Kanon* 1 (1973) 87-95; J. RINNE, «Common Canons and Ecclesiastic Experience in the Orthodox Churches», in R. COPPOLA (ed.), *Atti del Congresso Internazionale: Incontro fra canoni d'Oriente e d'Occidente*, I, Bari 1994, 3-20; vedi anche I. ŽUŽEK, «Common Canons and Ecclesial Experience in the Oriental Catholic Churches», in R. COPPOLA (ed.), *Atti del Congresso Internazionale: Incontro fra canoni d'Oriente e d'Occidente*, 21-25. Questo pensiero non è affatto estraneo alla visione cattolica, la quale – anche dopo la codificazione – riconosce il valore della tradizione apostolica mantenendo la possibilità dello sviluppo della sua formulazione o applicazione giuridica.

cili del quarto secolo. Bisogna notare però che proprio i canoni dei concili particolari orientali entrano nel *Syntagma canonum* e nelle altre collezioni di pretesa universale. Come se i primi concili locali avessero avuto l'ambizione di precisare proprio il significato della vera disciplina universale della Chiesa. Non volevano quindi – come sembra – obbligare soltanto i fedeli di un territorio ristretto, ma inculcare, riaffermare e chiarire il diritto della grande Chiesa per i fedeli del loro territorio. Tale specificità di questi canoni orientali antichi (di Ancyra, Neocesarea, Laodicea, Gangra, Antiochia ecc.) sembra che venga riconosciuta per la loro ricezione universale successiva³.

Dal quarto secolo nasce l'istituto del Concilio Ecumenico. Secondo i ricercatori moderni, si presentò prima il fatto del Concilio di Nicea e poi la maturazione teologica dell'idea del Concilio Ecumenico⁴. Il quarto secolo è allo stesso tempo un periodo di massiccia penetrazione della terminologia e dei concetti del diritto romano nella Chiesa. Così i canoni sinodali e, partendo dagli ultimi decenni del quarto secolo, anche le decretali dei Romani Ponte-

³ Cf. per es. H. OHME, *Das Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste. Studien zum Konstantinopeler Konzil von 692* (Arbeiten zur Kirchengeschichte 56), Berlin – New York 1990; D. SALACHAS, *La normativa del Concilio Trullano commentata dai canonisti bizantini del XII secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos* (= Oriente cristiano 32, fasc. 2/3), Palermo 1991.

⁴ Cf. J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV^e et V^e siècles*, Paris 1979²; H. J. SIEBEN, *Die Konzils-idee der alten Kirche* (Konziliengeschichte, Reihe B: Untersuchungen), Paderborn 1979.

fici diventano le forme più tipiche delle norme del diritto della Chiesa. A questo punto, parallelamente con la fioritura dei Concili Ecumenici e particolari, comincia a chiarirsi la distinzione tra diritto universale e particolare nella Chiesa. Eppure le collezioni di diritto canonico non rispecchiano sempre né la distinzione tra norme giuridiche, consigli ed altri testi, né la distinzione tra diritto universale e particolare. Sarà *Dionysius Exiguus*, nelle sue rispettive collezioni di canoni e di decretali, che chiarirà la specificità del diritto universale della Chiesa, soprattutto mediante l'eliminazione di testi con portata veramente molto particolare. L'idea dell'universalità è una delle caratteristiche della Collezione Dionisiana⁵.

2.2 *I diversi periodi del medioevo*

Il medioevo comincia in Occidente con la caduta dell'Impero Romano. All'unico Impero Occidentale succedono diversi regni di popoli barbari, nei quali però rimane come importante elemento quello di essere di popoli romanizzati. Sia la circolazione marittima sia la rete stradale sembrano crollare per lo sfascio dell'unità economica, politica e culturale. Viene meno la sicurezza pubblica. Persino la scrit-

⁵ F. DE MARINI ARVONZO, «Secular and clerical culture in Dionysius Exiguus's Rome», in S. KUTTNER – K. PENNINGTON (edd.), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, California, 28th July-2nd August 1980 (Monumenta Iuris canonici [= MIC], C 7), Città del Vaticano 1985, 83-92. Per l'edizione della prima redazione vedi A. STREWE, *Die Canonessammlung des Dionysius Exiguus in der ersten Redaktion*, Berlin 1931; per la seconda redazione PL 67, 139-230 e 230-316.

tura latina – come dimostra la paleografia – riveste diverse forme regionali che dimostrano una notevole varietà: dalle forme insulari, quelle visigotiche, fino a quelle tipiche dell'Italia meridionale. Tale regionalizzazione ha i suoi effetti anche nella vita giuridica della Chiesa.

La legislazione dei concili provinciali o plenari di qualche regione e la loro celebrazione regolare, nonché l'eventuale approvazione delle loro decisioni anche dall'autorità statale (come nel caso delle leggi «*in confirmationem concilii*» nel Regno Visigotico) gettano le basi per un'attività legislativa ed una tradizione normativa regionale. Tale tradizione regionale però non si stacca dal diritto universale, ma lo integra. Una testimonianza classica di questa sintesi tra diritto universale e particolare è costituita dalla *Collectio Hispana*, la quale, oltre alle decretali dei Romani Pontefici e ai canoni dei concili ecumenici e quelli antichi generalmente recepiti, contiene anche i canoni dei concili particolari dell'Occidente raggruppati secondo la loro provenienza regionale, ma distinti dal materiale universale⁶.

Un altro modo di apparizione dell'aspetto particolare nel mondo delle collezioni alto medievali sono, in alcune regioni, le collezioni con materiale universale, ma con criteri particolari di composizione che riflettono la mentalità dei diversi popoli. Un esempio di questo fenomeno è la *Collectio Hibernensis*⁷, la quale, pur raccogliendo anche norme

⁶ G. MARTÍNEZ DíEZ, *La colección canónica «Hispana»*, I-V, Madrid 1966-1984.

⁷ H. WASSERSCHLEBEN, *Die Irische Kanonessammlung*, Leipzig 1885 (= Aalen 1966).

canoniche, offre soprattutto brani della Sacra Scrittura e principi di origine diversa per descrivere la disciplina ecclesiastica. Applica quindi dei principi di collezione che rispondono ad un'altra visione culturale del diritto, ad un altro concetto di giuridicità. Senza tener conto dell'autorità legislativa formale, questa collezione raccoglie regole, disciplinari e morali, che all'autore sembravano giuste e necessarie. Tale atteggiamento culturale trova la sua espressione più tipica nei libri penitenziali delle Isole Britanniche.

La risposta a questo tipo di prevalenza della particolarità sia di contenuto che di impostazione, sarà la riforma carolingia, la quale, partendo dall'idea della rinascita dell'Impero Romano in Occidente – e, come ribadisce giustamente Walter Ullmann, non ancora dall'idea dell'Impero unico ed universale sulla terra – cerca di ristabilire l'unità culturale e politica dell'Occidente⁸. Tale sforzo, però, comprende anche la volontà politica di unificare – o più precisamente riunificare – la disciplina di tutta la Chiesa. Per questo la Collezione Dionisiana, aggiornata da Papa Adriano I e mandata a Carlo Magno⁹, sarà la base della riforma generale della Chiesa promossa soprattutto dai capitolari¹⁰. In questo caso,

⁸ W. ULLMANN, *Il pensiero politico del Medioevo*, Roma 1984, 73 ecc.

⁹ F. PITHOU, *Codex canonum vetus Ecclesiae Romanae restitutus*, Parisiis 1687², cf. PL 67, 135 B-137 A e 315 A-346 B (le decretali).

¹⁰ Vedi per es. H. MORDEK, «Karolingische Kapitularien», *Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter* 4 (1986) 25-50; H. MORDEK, «Unbekannte Texte zur karolingi-

quindi, è il potere secolare che agisce per far valere l'aspetto universale del diritto nella Chiesa. Ciò risulta vero anche se questa universalità è ancora imperfetta, non può e non vuole comprendere il mondo bizantino.

È così che i concili dell'Impero Franco, dall'inizio del secolo IX, cominciano a prescrivere di bruciare i penitenziali di tipo più vecchio, perchè contengono sicuramente degli errori e provengono da un'autorità incerta (*«incerti sunt auctores, certi sunt errores»*).

Risulta chiara la tendenza di ristabilire il concetto romanistico dell'autorità legislativa. In questo contesto il legislatore universale e il diritto universale avevano chiaramente maggiore autorità che i legislatori particolari. Tale universalità tuttavia subisce entro breve tempo dei colpi duri: in seguito allo sfascio dell'unità politica dell'Impero Franco, e alla crisi del funzionamento del Pontificato Romano, sarà proprio l'attività legislativa universale a non poter compiere il suo ruolo, teoricamente ormai chiarito.

Per decidere le maggiori questioni giuridiche discusse si offre lo strumento della falsificazione. È ormai chiara la necessità dell'autorità legislativa per emettere una norma canonica. È altrettanto chiaro

schen Gesetzgebung», *Deutsches Archiv* 42 (1986) 446-470; H. MORDEK – G. SCHMITT, «Neukapitularien und Kapitulariensammlungen», *Deutsches Archiv* 43 (1987) 361-439; C. DE CLERCQ, *Neuf capitulaires de Charlemagne concernant son oeuvre réformatrice par les «missi»* (Università degli Studi di Camerino, Istituto Giuridico: Testi per esercitazione, V 3), Milano 1968.

che le norme – possibilmente universali – del supremo legislatore hanno prevalenza sulle altre leggi. Allo stesso tempo queste autorità sembrano meno operative del necessario. Comincia quindi l'intensa produzione delle false decretali e dei falsi capitolari. Attività che dimostra, malgrado tutto, la coscienza e il rispetto del diritto universale¹¹.

I capitolari successivi e l'attività sinodale del tardo secolo IX e del secolo X, ritornano alla particolarità. È la produzione del diritto particolare che sembra l'unica possibilità reale in quest'epoca. Si può dire persino che si cerca di continuare la riforma carolingia, ma per mancanza delle rispettive strutture universali, tutto ciò viene fatto a livello locale. Se la collezione di Remedius Curiensis¹², o l'opera *De synodalibus causis* di Reginone di Prüm¹³ dimo-

¹¹ H. FUHRMANN, *Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit* (Monumenta Germaniae historica [= MGH], Schriften 24), I-III, Stuttgart 1972-1974; *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica*, München 1986 (MGH, Schriften 33), I-VI, Hannover 1988-1990. P. HINSCHIUS, *Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni*, Lipsiae 1863 (= Aalen 1963); cf. L. KÉRY, *Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 900-1140)*, Washington, D.C. 1999, 114-117 ecc.

¹² H. JOHN, *Collectio canonum Remedii Curiensi episcopo perperam adscripta* (MIC, B 2), Città del Vaticano 1976; cf. L. KÉRY, *Canonical Collections* (cf. nt. 11), 184-185.

¹³ F. W. H. WASSERSCHLEBEN, *Regino von Prüm: Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis*, Leipzig 1840 (= Graz 1960) – la prima redazione; PL 132, 185-400 – la seconda versione; cf. W. HARTMANN, *Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien* (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen), Paderborn – München – Wien – Zürich 1989, 478-492; L. KÉRY, *Canonical Collections* (cf. nt. 11), 128-133.

strano questa tendenza, dalla seconda metà del X secolo si sviluppa gradualmente un nuovo movimento di riforma che promuove l'universalità sia nella politica che nel diritto, sia nel mondo profano che nella Chiesa. Si tratta della nascita dell'Impero Romano Germanico.

L'ambizione degli Ottoni risulta più alta di quanto fu quella di Carlo Magno. Loro vogliono ormai – almeno teoricamente – riunire tutto il mondo sotto il loro dominio. La rispettiva riforma giuridica progredisce però difficilmente. Un risultato solido di questi sforzi sarà il Decreto di Burcardo di Worms, collezione composta ad uso dei vescovi che lavoravano nel sistema della Chiesa imperiale all'inizio dell'XI secolo¹⁴.

Lo stesso potere politico porterà poi al pontificato romano quei chierici transalpini che, guidati dalla visione della *Libertas Ecclesiae*, continuano la riforma universalista, ma su base chiaramente teologica, con una coscienza solida dell'indipendenza della Chiesa dal potere politico. Così si cristallizza quella tendenza teologica, politica, ma anche disci-

¹⁴ PL 140, 537-1090; G. FRANSEN – T. KÖLZER (ed.), *Burchard von Worms, Decretorum libri XX*, Köln 1548 (Aalen 1992). Cf. M. KERNER, *Studien zum Dekret des Bischofs Burchard von Worms*, I-II, Aachen 1969; M. KERNER – F. KERFF – R. POKORNY – K. G. SCHON – H. TILLS, *Textidentifikation und Provenienzanalyse im Decretum Burchardi*, Mélanges G. Fransen, II (Studia Gratiana 20), Roma 1976, 19-63; H. HOFFMANN – R. POKORNY, *Das Dekret des Bischofs Burchard von Worms. Textstufen – Frühe Verbreitung – Vorlagen* (MGH, Hilfsmittel 12), München 1991; R. KAISER – M. KERNER, *Burchard, Bischof von Worms*, Lexikon des Mittelalters II, 946-951; L. KÉRY, *Canonical Collections* (cf. nt. 11), 133-155.

plinare e giuridica che si chiama generalmente riforma gregoriana. È proprio questa riforma che darà un forte impulso alla composizione di nuove collezioni canoniche, le cosiddette collezioni gregoriane, caratterizzate dalla preferenza tematica per le questioni più discusse dell'epoca, come il celibato, la simonia, l'investitura e soprattutto il potere universale del Romano Pontefice nella Chiesa.

Le collezioni di questa categoria cercano testi di autorità indiscussa. Così comincia a svilupparsi ulteriormente la teoria dell'interpretazione e delle fonti del diritto canonico. Diverse opere di Bernoldo di Costanza gettano le basi di una sistematica delle fonti del diritto canonico¹⁵.

All'interno di questo movimento riformatore si distinguono però due fasi diverse. Le collezioni canoniche della prima fase sono più radicali. Concentrano la loro attenzione sulle questioni della grande discussione giuridica e politica, mentre nella seconda fase di questo periodo prevalgono le collezioni più moderate e tematicamente più complete, tra le quali spiccano certamente le opere di Yvo di Chartres¹⁶. Esse, come pure la collezione

¹⁵ D. STÖCKLY, *Bernold von Konstanz, De excommunicatis vitandis, de reconciliatione lapsorum et de fontibus iuris ecclesiastici* (Libellus X) (MGH, Fontes iuris XV), Hannover 2000.

¹⁶ Per il suo Decreto vedi PL 161, 67-1022; cf. P. LANDAU, «Das Dekret des Ivo von Chartres», *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 70 (1984) 1-44. Per la Panormia vedi PL 161, 1041-1344 (testo di bassa qualità, si veda l'edizione di S. BRANT del 1499). Cf. P. LANDAU, «Die Rubriken und Inskriptionen von Ivos Panormie», *Bulletin of Medieval Canon Law* 12 (1982) 31-49; G. FRANSEN, «La

di Anselmo di Lucca, sembrano aver un ruolo importante nell'insegnamento di questa materia nelle scuole capitolari. L'armonia di queste opere sintetiche è dovuta al fatto che esse, pur comprendendo anche delle norme particolari per la descrizione possibilmente completa della disciplina della Chiesa, conservano i criteri principali della riforma gregoriana sull'autorità suprema e sul diritto universale.

Con il consolidamento della posizione sociale e anche teologica del Pontificato comincia la serie dei concili ecumenici medievali che, in seguito alla cessazione della piena comunione tra l'Oriente ed Occidente, risultano tuttavia più rappresentativi della Chiesa occidentale. Nel quadro della Chiesa cattolica, tuttavia, con questi concili riceve più peso l'aspetto universale del diritto della Chiesa e viene chiarito ulteriormente il rapporto tra diritto universale e particolare. Se il diritto particolare non proviene dal Supremo legislatore, magari in forma di un privilegio pontificio o di una legge emessa dal Papa, esso non può essere contrario alle norme universali. Anzi, secondo una certa comprensione dei principi gregoriani (raccolti nel *Dictatus Papae*)¹⁷, tutte le

tradition manuscrite de la Panormia d'Yves de Chartres», *Bulletin of Medieval Canon Law* 17 (1987) 91-95; cf. L. KÉRY, *Canonical Collections* (cf. nt. 11), 253-260.

¹⁷ E. CASPAR, *Gregorii VII registrum*, MGH, Epp. sel. II 1, 201 ss; W. ULLMANN, *Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter*, Stuttgart 1981; vedi anche per es. K. HOFMANN, *Der «Dictatus papae» Gregors VII.* (Görresgesellschaft 63), Paderborn 1933; S. KUTTNER, «Liber canonicus. A note on "Dictatus Papae" c. 17», *Studi Gregoriani* 2 (1947) 387-401; H. FUHRMANN, *Quod catholicus non habeat*

leggi canoniche devono provenire in qualche modo dal Romano Pontefice. Ciò può significare che il legislatore locale deve avere la sua legittimazione dal Pontefice, oppure, come suppongono alcuni autori dell'epoca, le decisioni dei concili provinciali hanno bisogno della conferma pontificia. Da quell'epoca si osserva la tendenza di non chiamare canoni le norme emanate dai concili provinciali, ma piuttosto decreti, statuti ecc.

Allo stesso tempo comincia la fioritura delle decretali medievali. Anche le decretali pontificie sono forme del diritto universale. Esse, infatti, benché siano emesse per risolvere un caso concreto, pretendevano un'osservanza generale.

Le collezioni canoniche, prima di tutto lo stesso Decreto di Graziano, poi le principali collezioni di decretali che contenevano materiale universale, o a volte particolare (soprattutto l'opera di Graziano), mediante l'insegnamento universitario e in seguito all'opera dei canonisti, hanno potuto determinare realmente la vita giuridica della Chiesa a livello universale. Certamente a livello locale e regionale pure i diritti nazionali o dei popoli (come il diritto germanico) hanno influenzato fortemente la mentalità e la prassi giuridica della Chiesa. Le ordalie per esempio, in Europa centrale (ad esempio in Ungheria) si usano in una certa misura ancora all'inizio del secolo XIII, anche nei processi canonici o misti, benché questa cosiddetta *purgatio vulgaris* sia stata già rifiutata decisamente dal diritto canonico universale.

tur, qui non concordat Romanae Ecclesiae. Randnotizen zum «Dictatus Papae», Festschrift für H. Beumann, hrsg. von K. H. Jäschke – R. Wenskus, Sigmaringen 1977, 263-287.

Se le collezioni canoniche universali, tra le quali alcune (come la *Compilatio tertia*, quarta, quinta, il *Liber Extra* di Gregorio IX, il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII e le Clementine) erano autentiche, ossia promulgate dal Romano Pontefice, hanno influenzato evidentemente la disciplina e la legislazione locale della Chiesa, l'insegnamento del diritto romano ha avuto invece il suo effetto anche sul diritto canonico universale, soprattutto attraverso la connessione dell'insegnamento universitario delle due discipline, dei due diritti. Il sistema dello *ius commune* diventa la base culturale di tutta la vita giuridica dell'Occidente. Il processo romano-canonico viene applicato anche davanti ai tribunali della Chiesa. Eppure tale diritto comune – con pretesa universale sia per le radici imperiali sia per l'aspetto canonico – non viene ovunque riconosciuto nel continente europeo. Diversi paesi indipendenti dall'Impero Romano-Germanico, come la Polonia e l'Ungheria, hanno rifiutato per principio il valore del diritto romano, ossia imperiale, nel loro territorio. In queste regioni pure, però, l'eredità del diritto romano è stata rappresentata soprattutto dal diritto canonico che serviva anche come tramite tra la cultura giuridica romana e il diritto dei diversi popoli. L'influsso canonico, in questi ordinamenti civili, rinforzava sempre l'aspetto universale, anche mediante i suoi istituti giuridici comuni in tutta la Chiesa.

Un fenomeno del tutto speciale emerge nella prassi dei sinodi particolari della seconda metà del medioevo. Dal XII-XIII secolo in poi, fino al XVI secolo, nascono dei libri sinodali diocesani e provinciali che dimostrano spesso una struttura organica, a volte simile alla divisione delle grandi collezioni di

decretali. Tali libri sono spesso approvati dal Romano Pontefice o accettati da un concilio presieduto dal Legato pontificio. I concili legatizi sono stati celebrati a volte persino per diverse provincie, per una nazione. Così era anche in Ungheria, dove il concilio nazionale radunava i Vescovi della provincia di Esztergom e di quella di Kalocsa. In altri paesi, come in Boemia, dalla metà del secolo XIV, una provincia ecclesiastica ha compreso praticamente tutto il territorio nazionale (quella di Praga). Un caso simile, ma da una data più remota, ci fu anche in Polonia, dove la provincia ecclesiastica era quella di Gniezno fino al medioevo tardivo, quando è stata eretta la provincia di Leopoli. Il libro provinciale di Praga ha determinato la disciplina della Chiesa ceca per vari secoli, il libro sinodale della provincia di Gniezno, cioè gli statuti di Wielun e Kalisz, hanno avuto il loro influsso, o più precisamente la loro recezione globale, anche nella provincia di Leopoli e sono sopravvissuti, sotto vari aspetti, anche al Concilio di Trento. Pure l'Inghilterra aveva la sua forte tradizione disciplinare, raccolta in forma di libro provinciale¹⁸.

Nei paesi, dove il diritto provinciale dimostrava una stabilità specialmente grande, si osservano due criteri: i confini della nazione coincidono praticamente, almeno per un certo periodo, con una provincia ecclesiastica; le norme dei sinodi provinciali più importanti che stanno alla base

¹⁸ P. ERDÖ, «Synodaltbücher der Kirchenprovinzen von Gnesen, Prag und Salzburg. Zu den Erscheinungsformen einer spätmittelalterlichen literarischen Gattung», *Rivista internazionale di diritto comune* 10 (1999) 9-36.

della tradizione provinciale, hanno una sorta di autorità pontificia (per approvazione o per la presenza di un legato pontificio). Il rapporto tra diritto universale e particolare in questo caso non sembra antagonistico, ma piuttosto dialettico: più chiara è l'autorità pontificia delle norme locali, più forte e duratura può essere la specificità della tradizione disciplinare del paese.

Un altro fenomeno che chiarisce il carattere del rapporto tra universalità e particolarità nella disciplina ecclesiastica dell'Occidente medievale è il fatto che il mandato dei Legati pontifici che dovevano presiedere a dei concili provinciali o nazionali si estendeva quasi regolarmente su diversi paesi della stessa grande regione. Così i Pontefici hanno mandato ripetutamente, per diversi secoli, la stessa persona come legato per Polonia, Ungheria e Boemia. La fascia geografica tra il Mare Baltico e la costa dalmatica sembra che sia stata considerata persino sotto l'aspetto ecclesiastico e disciplinare come una sola regione. Non è per caso che i paesi della stessa regione sono attualmente il gruppo più consistente dei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea.

L'insegnamento universitario dei due diritti era, anch'esso, un fattore che ha promosso fortemente la mentalità universalista tra giuristi e canonisti. Alle università, infatti, secondo la convinzione generale degli specialisti della storia della scienza canonica, sono state lette e commentate praticamente soltanto le collezioni del diritto universale. Anche se questa tesi ha conservato la sua validità, la ricerca attuale vede la questione dell'insegnamento in modo più sfumato. Per esempio, i diritti cittadini delle varie città italiane sono corredati nei

codici manoscritti da veri apparati di glosse – come il diritto cittadino di Venezia. Questo fenomeno viene considerato come un segno sicuro dell'uso del testo anche nell'insegnamento. Un uso più o meno analogo a questo si osserva in certe scuole capitolari, dove – almeno nel tardo medioevo – il diritto particolare della Chiesa della regione (per esempio un libro sinodale provinciale con struttura organica) sembra che sia stato anche materia d'insegnamento. Tale uso dei libri sinodali si riscontra per esempio in Polonia, dove la forma definitiva del libro sinodale della provincia di Gniezno si trova nei manoscritti con numerose glosse, spesso identiche, le quali non costituiscono tuttavia un apparato compatto e continuo. Anche le indicazioni sul possessore di diversi esemplari di questo libro fanno riferimento a volte ad un canonico o a qualche docente di una scuola capitolare.

Con la riforma protestante viene meno l'unità anche del cristianesimo occidentale. I classici del protestantesimo, rifiutando l'unità inseparabile tra l'aspetto visibile e quello invisibile della Chiesa, conservano l'idea dell'unità di tutta la Chiesa soltanto per quanto riguarda la Chiesa spirituale e invisibile. Le organizzazioni visibili della Chiesa nella società sono invece numerose. Si parla quindi delle «Chiese» al plurale. Tale particolarismo vale anche all'interno della stessa comunità confessionale. Le comunità luterane (evangeliche) e quelle calviniste (riformate) si organizzano in diverse «chiese nazionali» (Landeskirchen), le quali non hanno un'autorità superiore comune per tutta la confessione, ma mantengono legami di tipo federalistico tra di loro.

2.3 *L'epoca post-tridentina*

Il Concilio di Trento (1545-1563) ha rinforzato l'unità disciplinare, liturgica e dottrinale nella Chiesa cattolica. Non soltanto le liturgie locali hanno ceduto il loro posto a quella romana, ma anche i libri provinciali disciplinari dovevano essere rinnovati (curiosamente non sempre cambiati interamente, ma a volte solo modificati), per introdurre e concretizzare le norme generali della riforma tridentina. Eppure questa prevalenza crescente dell'universalità nel diritto canonico richiede un'intensificazione della produzione del diritto particolare. Ondate di concili provinciali e sinodi diocesani mettono in pratica il rinnovamento disciplinare universale¹⁹. Persino la promulgazione dei decreti del concilio ecumenico, in certe regioni per l'influsso del giurisdizionalismo statale, richiede la convocazione di concili particolari, in occasione dei quali viene interamente o parzialmente introdotta la nuova disciplina universale. Le specialità della disciplina particolare provengono spesso dalle circostanze politiche, o, se vogliamo, dall'influsso della società civile. I principi, anche i re chiamati cattolici, adottano in larga misura la teoria del regalismo, impongono il beneplacito reale (*placitum regium*) perché le norme e i provvedimenti della Santa Sede possano essere comunicati alla Chiesa locale. Si allarga il diritto concordatario che introduce ulteriori elementi speciali nella disciplina delle diverse regioni. Nella prima metà del XIX secolo, le autorità statali impe-

¹⁹ Cf. per es. P. ERDÖ, *Die Quellen des Kirchenrechts* (cf. nt. 1), 139 ss. (Capitolo 3).

discono ancora con misure amministrative persino l'insegnamento del diritto canonico universale (detto pontificio) nelle università, a volte anche nelle Facoltà di teologia e nei seminari. Così accadeva, anche in diversi paesi tedeschi, che il canonista che voleva insegnare il diritto universale della Chiesa nella sua completezza doveva sentirsi accusato di ultramontanismo e di mancanza di patriotismo (come Ferdinand Walter in Germania o Bouix in Francia). Eppure, proprio nella seconda metà del XIX secolo si mostrano forti segni di risveglio sia dell'insegnamento sia della ricerca e dell'applicazione del diritto universale della Chiesa. Risulta ormai chiaro che il diritto universale della Chiesa non è un concorrente politico degli ordinamenti statali, ma che regola una'altra dimensione della vita umana. La più forte presa di coscienza del carattere sacro di questo diritto rinforza anche l'universalità, perché quando si tratta di un aspetto sociale del rapporto individuale e collettivo dell'uomo con Dio, gli elementi particolari e le differenze locali appaiono secondarie.

È tuttavia proprio l'epoca post-tridentina, quella nella quale nascono diverse Chiese cattoliche orientali in seguito a delle unioni importanti (come quella di Brest Litovsk, Uzhorod ecc.). Diventa quindi gradualmente più forte la coscienza del fatto che oltre la Chiesa latina, nella Chiesa universale esistono anche altre comunità con eredità giuridica propria e condizione speciale.

2.4 La prima codificazione e le sue ripercussioni

Quando Benedetto XV, nel 1917, promulgava il Codice di diritto canonico. L'impressione generale

fu che era stato codificato «il diritto» o almeno il diritto universale della Chiesa. Data l'abrogazione di tutte le norme universali precedenti (fino ai canoni del Concilio di Nicea ecc.), ma allo stesso tempo dato il programma di conservare il contenuto giuridico rinnovando la forma delle disposizioni mediante la codificazione, risulta che l'opinione generale dei canonisti dell'epoca considerava il Codice del 1917 come l'insieme delle norme del diritto universale di tutta la Chiesa. Allo stesso tempo era proprio il Codice che precisava di essere Codice della Chiesa latina. Per le Chiese cattoliche orientali era invece ancora in vigore anche l'eredità storica della legislazione universale della Chiesa antica. La prima codificazione ridimensionava quindi l'universalità delle norme canoniche universali. L'aspetto particolare si esprimeva poi, in seguito alla promulgazione del Codice Pio-Benedettino, nella celebrazione dei sinodi diocesani che mettevano in pratica le disposizioni del Codice. Questo Codice offriva anche una base chiara e sicura per l'insegnamento. Pure questo fatto costituiva un contributo al consolidamento del rispetto del diritto universale.

L'inizio della codificazione del diritto comune delle Chiese orientali ha messo in rilievo il fatto, fino allora quasi non consapevole, della pluralità degli ordinamenti all'interno della Chiesa e del carattere speciale del diritto che è apparso come universale nel Codice latino.

2.5 Il diritto vigente

La seconda codificazione ha voluto far valere, entro certi limiti, anche il principio della sussidiarietà. Il Codice di diritto canonico, promulgato ven-

t'anni or sono, fa riferimento spesso al diritto particolare. In esso appare anche la Conferenza episcopale come organo importante che produce diritto particolare. Dato che le conferenze episcopali sono di regola nazionali, cioè il territorio della loro competenza coincide con il territorio di uno Stato, il rapporto del loro diritto particolare con la realtà della società civile è certamente stretto.

La nuova codificazione seguita poi da quella orientale, mette in evidenza che pure il diritto «universale» della Chiesa latina riveste un aspetto particolare o categoriale. Il vero aspetto universale viene espresso specialmente da quelle norme che regolano i legami tra le diverse Chiese cattoliche *sui iuris* nel quadro della piena comunione, al centro della quale si colloca il ministero del Romano Pontefice. La costituzione apostolica *Pastor Bonus* esprime e costituisce anche formalmente il legame tra il Codice latino, il Codice orientale e tutta la legislazione ecclesiale.

3. Conclusione

La ragione della crescita del riconoscimento delle proprietà disciplinari richieste dalla diversa situazione nei vari territori, ma anche dal rispetto della diversità culturale, teologica, spirituale e disciplinare delle diverse Chiese orientali *sui iuris*, non può essere altra che la stima verso la persona umana, la quale anche nella pluralità sociale rimane una e identica. La base comune del diritto universale e di quello particolare è quindi l'unico messaggio di Cristo che deve raggiungere ogni uomo e ogni nazione in tutto il mondo e la dignità della persona umana e del fedele nella Chiesa.

L'attuale epoca di globalizzazione comporta anche il rafforzamento della regionalità. Dalla storia della dinamica tra diritto universale e particolare nella Chiesa diventa chiaro che l'universalità e la particolarità non si oppongono, ma si presuppongono a vicenda. Più forte è la consapevolezza dell'universalità della nostra missione, più grande dev'essere il rispetto per i valori e gli aspetti particolari dei diversi gruppi di persone nella Chiesa e nella società. L'elemento regionale però, specialmente nella legislazione della Chiesa, riceve la sua forza proprio dalla sua conformità con il diritto universale e con l'autorità del Supremo Legislatore.

Em.za Rev.ma Card. PÉTER ERDÖ